

Nuovo calendario

Chance recupero

La conversione del decreto Milleproroghe rimette nei termini i contribuenti che non hanno versato le prime due rate della rottamazione quater (inizialmente in agenda rispettivamente per il 31 ottobre e 30 novembre del 2023 e poi oggetto di un primo rinvio al 18 dicembre 2023), consentendo di saldare il conto entro il 15 marzo 2024 a cui si

sommano i cinque giorni di tolleranza, che permettono così di arrivare fino al 20 marzo 2024

Slitta anche la terza rata

Anche la terza rata della rottamazione quater in calendario per il 28 febbraio 2024 slitta al 15 marzo 2024. Valgono i cinque giorni di tolleranza, quindi con la possibilità di saldare entro il 20 marzo

Rottamazione quater, ruoli fuori dal divieto di compensazione

Riscossione

Carichi definiti esclusi dal calcolo dei debiti scaduti oltre 1.500 euro

Luigi Lovecchio

Le partite a ruolo oggetto di rottamazione quater non rilevano ai fini del divieto di compensazione in presenza di debiti scaduti maggiori di 1.500 euro. Tanto fino a che il debitore non decade dalla definizione agevolata. La conferma giunge dalla risposta a istanza di interpello n. 54/2024 dell'agenzia delle Entrate, pubblicata praticamente in concomitanza peraltro con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della legge di conversione del decreto Milleproroghe che contiene la riapertura al 20 marzo (alla nuova scadenza del

15 marzo si sommano, infatti, i cinque giorni di tolleranza) dei termini di pagamento delle prime tre rate.

Il quesito rivolto all'Agenzia riguardava il caso di un contribuente che, avendo indicato nella dichiarazione di definizione agevolata, dei carichi scaduti, intendeva utilizzare in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta spettanti. Il dubbio proposto dalla parte si riferiva al divieto contenuto nell'articolo 31 del Dl 78/2010, in base al quale è inibita la compensazione dei crediti d'imposta in presenza di morosità maggiori di 1.500 euro. Secondo il soggetto istante la pendenza della procedura di definizione agevolata avrebbe dovuto essere considerata come una sorta di sospensione dei ruoli e in quanto tale avrebbe disinnescato il divieto in questione.

La risposta dell'agenzia delle Entrate ha in primo luogo evidenziato come la rottamazione quater non determini alcuna sospensione generalizzata delle attività di recupero

forzato. Queste sono infatti bloccate solo con riferimento alle partite incluse nell'istanza di sanatoria. Viene inoltre correttamente rilevato che, in pendenza della procedura agevolata, il debitore, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 240, legge 197/2020), non è considerato inadempiente nei riguardi dell'agente della riscossione. La conclusione, pienamente condivisibile, è stata nel senso che la presenza di ruoli inclusi nella rottamazione non preclude in alcun modo la facoltà di compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24. Ovviamente, questa affermazione vale solo per le partite rottamate e fino a che la sanatoria resta vigente. Su quest'ultimo punto si innesta l'ultima riapertura dei termini, appena disposta dalla legge di conversione del decreto milleproroghe, pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

In virtù di questa previsione, infatti, le prime tre rate della rottamazione, originariamente in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 nonché il 28 febbraio 2024, sono differite al 15 marzo prossimo che diventa il 20 marzo con la tolleranza dei 5 giorni di ritardo. Prendendo spunto dall'interpello qui commentato, è chiaro che, poiché fino al 20 marzo i debitori che hanno trasmesso l'istanza di rottamazione non possono essere considerati morosi, limitatamente alle partite rottamate, gli stessi possono procedere senz'altro all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Va tuttavia ricordato che non è possibile invece utilizzare i medesimi crediti per pagare le rate della rottamazione, poiché tale facoltà non è consentita nella disciplina speciale della sanatoria.

Se però si perde il "treno" della proroga, valevole, si ribadisce (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), per la totalità dei debitori, non solo per quelli che hanno saltato la prima o la seconda rata, allora interviene la decadenza dalla definizione agevolata e torna applicabile la disciplina ordinaria.